



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente

Sentenza

nella causa iscritta al n. 7744/2023 del R.G.

Tra

Iavazzo Giuseppina, nata il 01.01.1952 ad Aversa, rapp.ta e difesa dall'avvocato Biagio Sagliocco;

RICORRENTE

E

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente allegava che l'INPS, con comunicazione datata 6.12.2022, ricevuta il 3.1.2023, gli comunicava che "Oggetto: Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra IAVAZZO GIUSEPPINA cat. AS n. 04707929

Gentile Signora,

a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/10/2017 al 31/03/2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS n. 04707929 per un importo complessivo di euro 3.813,27 per i seguenti motivi:

- Ricostituzione reddituale su AS a seguito di liquidazione reversibilita' in convenzione internazionale...."

Deduceva che non era tenuto alla restituzione stante la maturazione della prescrizione, la carenza di motivazione, l'irripetibilità delle somme erogate.

Si costituiva l'INPS esponendo che: "...nel caso che ci occupa si sottolinea che il reddito che ha determinato l'indebito non poteva essere conosciuto dall'INPS, in quanto reddito derivante dalla pensione estera, di cui era titolare il marito della signora Iavazzo. Tale reddito non è mai stato comunicato all'INPS né dalla ricorrente, né dal coniuge.

Questo, come detto, per il periodo 2017- 2021. Da settembre 2021 l'assegno sociale diviene incompatibile con la titolarità della pensione di reversibilità, per le norme sopra richiamate determinando l'interruzione del pagamento dell'assegno sociale.

Pertanto, non può essersi ingenerato un legittimo affidamento, posto che la signora Iavazzo non ha comunicato all'Ente Previdenziale quei dati che l'INPS non poteva conoscere aliunde....."

Il ricorso è infondato.

Parte ricorrente deduce l'illegittimità della richiesta di ripetizione dell'indebito formatosi sulla prestazione assistenziale in godimento nel periodo dal 01/10/2017 al 31/03/2022.

Nella fattispecie concreta in esame deve escludersi la carenza della motivazione avendo l'INPS specificato le ragioni che hanno determinato la formazione dell'indebito nella comunicazione ricevuta dal ricorrente il 3.1.2023.

Nemmeno è maturata la prescrizione in quanto deve applicarsi nella fattispecie in esame la prescrizione decennale che decorre dall'erogazione delle somme e pertanto, essendosi l'indebito formato a seguito del pagamento di somme nel periodo dal 01/10/2017 al 31/03/2022, l'INPS ha interrotto la prescrizione mediante l'anzidetta comunicazione, ricevuta dalla ricorrente il 3.1.2023.

Deve escludersi il ragionevole affidamento del ricorrente.

La Corte di Legittimità (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 09/11/2018, n. 28771) afferma:

“4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).

4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens....”.

Nella fattispecie in esame l'INPS ha rappresentato in memoria “..che il reddito che ha determinato l'indebito non poteva essere conosciuto dall'INPS, in quanto reddito derivante dalla pensione estera, di cui era titolare il marito della signora Iavazzo. Tale reddito non è mai stato comunicato all'INPS né dalla ricorrente, né dal coniuge...”.

La suddetta circostanza non è stata specificamente contestata da parte ricorrente.

La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023) ha infatti affermato “16.1. - Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3245/2003; Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n.

20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione; ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.”

Pertanto deve escludersi il ragionevole affidamento del ricorrente – che non ha allegato e nemmeno provato di aver comunicato all'INPS i dati reddituali incidenti sul calcolo della prestazione, non noti all'istituto previdenziale – a trattenere somme eccedenti l'importo spettante.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità della questione affrontata.

P.Q.M.

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- dichiara che il ricorrente è tenuto alla restituzione della somma indicata nella comunicazione dell'INPS datata 6.12.2022, prodotta in atti;
- compensa le spese di lite.

Così deciso il 01.06.2024

Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa